



**Dr. Francesco Favilli**  
Notaio

Repertorio n. 17701

Raccolta n. 10529

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI FONDAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di febbraio.

In Siena, nel mio studio in via dei Montanini n. 118.

Davanti a me dott. Francesco FAVILLI, notaio in Siena, iscritto al Collegio  
Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano

Sono comparsi i signori:

**TIEZZI Maurizio**, nato a Siena il 25 febbraio 1962, residente a Siena, Via del  
Vecchietta n. 37, codice fiscale: TZZ MRZ 62B25 I726Z;

**TIEZZI Fabrizio**, nato a Siena il 25 gennaio 1969, residente a Siena, Via del  
Vecchietta n. 37, codice fiscale: TZZ FRZ 69A25 I726A;

**TANCREDI Angela**, nata a Chianciano Terme il 18 dicembre 1967, residente  
a Siena, Via del Vecchietta n. 37, codice fiscale: TNC NGL 67T58 C608L.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, i quali, agendo  
nella loro qualità di unici Fondatori e membri del Consiglio di amministra-  
zione della FONDAZIONE CANTONUOVO, con sede in Siena, viale Toselli  
n. 11, codice fiscale 92051160528, costituita con atto a mio rogito in data 18  
gennaio 2009 Repertorio n. 8840/3905, iscritta al RUNTS al rep n. 101404 con  
Decreto R.T. 9.8.2023 n. 17342, mi richiedono di assistere, redigendone ver-  
bale, all'adunanza del consiglio di amministrazione della Fondazione che si  
svolge ora in questo luogo ed ora.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto che le operazioni si svolgono come  
segue.

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Registrato a<br>SIENA<br>il 14/02/2025<br>n. 822<br>serie 1T<br>euro 200,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|

Assume la Presidenza il signor TIEZZI Maurizio il quale

premette

- che sono presenti tutti i fondatori, membri del Consiglio di Amministrazione;
- che ha giustificato la sua assenza il Revisore Unico, dr. Camillo Natali, nato a Valentano (VT) il 3 luglio 1960.

Pertanto dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per trattare gli argomenti che saranno ritenuti opportuni.

Prende la parola il Presidente Maurizio Tiezzi il quale rileva l'opportunità di apportare alcune piccole modifiche allo Statuto della Fondazione, approvato con delibera del Consiglio di cui al verbale a mio rogito in data 12 luglio 2023 Repertorio 16799/9839, registrato a Siena il 12 luglio 2023 al n. 3619 serie 1t e depositato al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Le modifiche consistono nell'aggiunta della parola "produrre" all'art. 3 lett. 5 e la rinumerazione dei commi del medesimo articolo; nella eliminazione del comma 1 dell'art. 15 ove si prevede che *"..possono essere iscritti tra i Benemeriti solo volontari che sono stati ininterrottamente..... attivi per almeno sette anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nell'albo dei volontari"*, perchè nella pratica questo si è rivelata una disposizione limitante e non più adeguata al funzionamento dell'ente; e nell'aggiunta di un comma all'art. 16 in materia di bilancio, ove si prevede espressamente che *"La Fondazione può predisporre il bilancio preventivo di ciascuna annualità"*, in quanto è quello che è sempre stato fatto, con conseguente rinumerazione dei commi.

Il Presidente propone pertanto di approvare il nuovo testo aggiornato dello Statuto della Fondazione che, composto di n. 18 (diciotto) articoli, redatto in

tre fogli di cui sono occupate sei pagine, si allega al presente verbale sotto

lettera "A", omessane la lettura per espressa e concorde volontà dei comparenti.

I comparenti, dopo breve ed esauriente discussione, ritenuta l'opportunità delle proposte, all'unanimità

deliberano

1) di approvare le modifiche agli articoli 3, 15 e 16 dello Statuto, nel senso sopra illustrato

2) di approvare il nuovo testo dello Statuto della Fondazione aggiornato con le modifiche deliberate allegato al presente verbale sotto lettera "A";

3) di delegare me notaio a richiedere il deposito nel nuovo statuto aggiornato al RUNTS, ponendo in essere tutti gli adempimenti a ciò necessari.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, che scritto da me in un foglio di cui sono occupate tre pagine fin qui, è stato da me letto ai comparenti che riconoscendolo conforme alla loro volontà lo sottoscrivono alle ore dodici e trenta.

Firmato: Maurizio Tiezzi - Fabrizio Tiezzi - Angela Tancredi - Dr. Francesco Favilli Notaio (L.S.)

**STATUTO DELLA FONDAZIONE  
"CANTONUOVO ETS"**

**ART. 1**

- 1.1. E' costituita la Fondazione "CANTONUOVO" per volontà dei signori Maurizio Tiezzi, Fabrizio Tiezzi e Angela Tancredi.
- 1.2. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.
- 1.3. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione CANTONUOVO ETS".

**ART. 2**

- 2.1. La Fondazione ha sede in Siena, viale Toselli n. 11 e ha durata illimitata.
- 2.2. Potranno essere istituite dal Consiglio di Amministrazione sedi secondarie in Italia e all'estero.

**ART. 3**

- 3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a), d), i), j), l), n), r), u) CTS:

1) promuovere, svolgere e sviluppare, con ogni mezzo e in ogni ambito la diffusione della cultura cristiana, della Parola di Dio con riferimento alle Sacre Scritture e alla letteratura biblica, della musica cristiana e l'evangelizzazione, per la formazione e il supporto della persona nell'intero suo essere, conseguentemente realizzando finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) fornire informazione, assistenza e formazione a individui, famiglie, gruppi e comunità in genere secondo i principi e i valori cristiani, al fine di favorirne lo sviluppo, il cambiamento e la crescita, anche spirituale, perché, vivendo secondo l'azione dello Spirito Santo e quindi da testimoni e ambasciatori di Gesù Cristo, possano contribuire a formare una società migliore e, conseguentemente, realizzare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3) raggiungere, sostenere e assistere i sofferenti per malattie o disagi in genere e le persone socialmente svantaggiate;

4) favorire il dialogo interculturale e l'integrazione tra le nazioni, nonché tra confessioni, denominazioni e gruppi cristiani in genere;

5) produrre, raccogliere, custodire, sviluppare e diffondere le opere dei fondatori, promuoverne, produrne e curarne gli interventi e le attività in genere.

3.2. Per il raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione, tra l'altro:

- realizza, promuove, diffonde, cura, svolge, sostiene e gestisce:

- iniziative, interventi, progetti, culturali, sociali ed umanitari, socio-sanitari, nonché attività di cooperazione allo sviluppo di popolazioni in difficoltà;

- ricerche, studi e relative pubblicazioni;

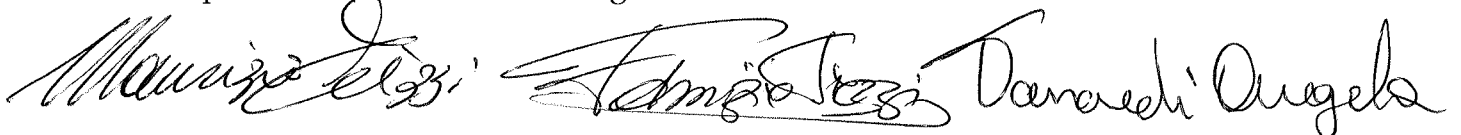
- attività radiofoniche e televisive;

- attività editoriali in genere, compresa la produzione, la pubblicazione e la diffusione di opere, anche multimediali, letterarie e musicali, grafiche e fotografiche, video e filmati, anche attraverso la divulgazione tramite social media.

- organizza e svolge eventi spirituali con fondamento e ad ispirazione biblica come seminari, workshops, conferenze, convegni e incontri di preghiera;

- costituisce, cura, gestisce e sostiene scuole Bibliche e scuole in genere;

- promuove, favorisce e svolge attività di assistenza socio-educativo-relazionale e



crescita spirituale individuale e comunitaria, avvalendosi anche di interventi e tecniche di counselling e musicoterapia;

- organizza laboratori di musica e arte e diffonde le opere conseguentemente prodotte;
- svolge attività di consulenza, supporto e formazione a favore di aziende, enti ed organismi in genere, inclusi gruppi, comunità e organizzazioni cristiani;
- sostiene enti senza scopo di lucro.

3.3. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

3.4. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 4**

4.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale specificata nell'atto costitutivo;
- b) dagli altri beni che eventualmente potranno pervenire alla Fondazione per testamento o per donazione;
- c) dai contributi erogati a favore della Fondazione dallo Stato, da Enti pubblici o privati e da persone fisiche.

#### **ART. 5**

5.1. Per la realizzazione degli scopi della Fondazione sono utilizzate le rendite del patrimonio ed altri proventi, quali sponsorizzazioni, partecipazioni, nonché i contributi che le vengono corrisposti a questo particolare titolo anche per l'organizzazione di eventi promozionali.

5.2. Le rendite vengono ripartite per il raggiungimento dei vari scopi con delibera del Consiglio di Amministrazione.

5.3. Le rendite, sussistendo validi motivi, possono essere interamente utilizzate anche per il raggiungimento di uno solo degli scopi indicati nel precedente articolo 3 o destinate, in particolari occasioni, all'incremento del patrimonio.

5.4. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **ART. 6**

6.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Benemeriti.

6.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

6.3. Sono Fondatori i signori Tiezzi Maurizio, Tiezzi Fabrizio e Tancredi Angela.

6.4. Possono divenire "Benemeriti" coloro che si sono particolarmente distinti nel tempo per la loro fedeltà allo scopo della Fondazione, per il sostegno e la dedizione alle attività della medesima.

#### ART. 7

7.1. È riservata alla esclusiva competenza dei Fondatori la nomina e revoca degli organi della Fondazione, la modifica dello Statuto e la nomina e revoca dei Benemeriti. In assenza di tutti i Fondatori le loro attribuzioni saranno svolte dai Benemeriti.

7.2. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori Contabili o Revisore Unico;
- i Benemeriti.

#### ART. 8

8.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri, nominati dai Fondatori.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Amministrativo.

8.3. Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.

8.4. Il Segretario amministrativo può essere collocato a servizio della Fondazione mediante contratto di lavoro di diritto privato.

#### ART. 9

9.1. Il Consiglio della Fondazione dura in carica tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili.

9.2. In qualsiasi caso di cessazione anticipata dalla carica di un membro del Consiglio, i Fondatori procederanno alla nomina del sostituto, che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.

9.3. In mancanza di tutti i fondatori, i membri del Consiglio saranno nominati dagli iscritti nell'albo dei Benemeriti e scelti preferibilmente nel suo seno.

#### ART. 10

10.1. Spetta al Consiglio di Amministrazione adottare ogni determinazione relativa alla vita ed alla attività della Fondazione, nonché alla destinazione delle rendite del patrimonio.

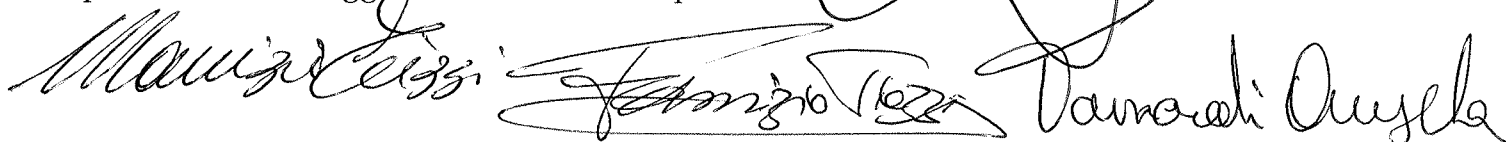
10.2. In particolare spetta al Consiglio:

- a) approvare l'eventuale regolamento della Fondazione e procedere alle opportune variazioni del medesimo;
- b) eleggere nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, che possono essere riconfermati;
- c) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- d) deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione e sui programmi della Fondazione;
- e) autorizzare la costituzione in giudizio della Fondazione sia in qualità di attrice che di convenuta;
- f) deliberare su ogni erogazione liberale della Fondazione;
- g) determinare lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo del personale e decidere sulle assunzioni;
- h) curare la predisposizione e l'aggiornamento dell'Albo dei Benemeriti.

10.3. Può delegare al Presidente, al Vice Presidente o ad altro Consigliere od a chiunque, congiuntamente ed anche disgiuntamente tra loro, funzioni, poteri e facoltà che non siano previsti nel precedente comma, nonché nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e avvalersi di consulenti.

#### ART. 11

11.1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.



Manzoni Cessi, Ferrigno, Tamorati Angela

11.2. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo quelle indicate nel precedente articolo 10 lettera a), per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

11.3. Le votazioni sono palesi.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in video o audio conferenza, almeno una volta l'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai Revisori effettivi.

11.5. Il Consiglio è convocato dal Presidente con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi comprese app di messaggistica e la posta elettronica, purché la comunicazione sia tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

11.6. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i Revisori. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza dal Vice Presidente.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i fondatori potranno determinare emolumenti annui e indennità forfettarie per le attività svolte e eventuali trasferte, nonché una indennità per la cessazione del rapporto, che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

## **ART. 12**

12.1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre ed approvare un regolamento che disciplini il funzionamento del Consiglio medesimo.

## **ART. 13**

13.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto fra i membri del Consiglio a maggioranza dei componenti di quest'ultimo.

13.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

13.3. Inoltre il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e redige l'ordine del giorno; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; svolge le funzioni, esercita i poteri e facoltà eventualmente delegatigli dal Consiglio; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

13.4. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente. Ove i consiglieri siano in numero superiore a tre, in mancanza anche del Vicepresidente, il Consigliere più anziano fa le veci del Presidente.

## **ART. 14**

14.1. Il controllo amministrativo e contabile può essere esercitato da un Collegio dei Sindaci o da un Sindaco Unico.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, dei quali almeno due iscritti al Registro dei revisori legali dei conti e due supplenti nominati per la prima volta nell'atto costitutivo della Fondazione, successivamente dai Fondatori.

Il Sindaco Unico deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti di cui al D.Lgs. 88/1992.

14.2. L'Organo di controllo dura in carica tre anni.

14.3. L'Organo di controllo è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, effettua le verifiche di cassa.

I Sindaci possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai sindaci può essere attribuito un compenso nei limiti di legge, stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

14.4. All'Organo di controllo si applica quanto previsto nell'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

14.5. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 CTS, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da Revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

## **ART. 15**

15.1. I valori della fedeltà allo scopo e del sostegno e della dedizione all'attività della Fondazione devono essere riconosciuti compresenti cumulativamente tra loro e tali da far ritenere ai Fondatori che il candidato Benemerito ha fatto parte attiva della vita della Fondazione e ne conosce per esperienza personale la modalità di gestione e il funzionamento nelle varie situazioni ed attività.

15.2. L'iscrizione del Benemerito è fatta previa comunicazione informale dei Fondatori al candidato stesso, al quale si richiede di rilasciare un'accettazione scritta.

15.3. La cancellazione dei Benemeriti dal relativo albo può avvenire senza doverne menzionare la causa, ma dandone comunicazione informale al benemerito cancellato.

15.4. L'Albo dei benemeriti e l'eventuale Regolamento sarà istituito decorso almeno un anno dalla data di costituzione della Fondazione.

15.5. I Benemeriti, qualora nominati, hanno funzione consultiva, potendo essere invitati, a scelta e a discrezione dei Fondatori o del Consiglio, a partecipare alle riunioni dei Fondatori o alle riunioni del Consiglio.

I Benemeriti possono altresì formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

## **ART. 16**

16.1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

16.2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché l'eventuale bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

16.3. La Fondazione può predisporre il bilancio preventivo di ciascuna annualità.

16.4. La Fondazione non può distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

## **ART. 17**

17.1. In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (o Fondatori) che nominerà il liquidatore, determinandone i poteri, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

## **ART. 18**

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e

dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Maurizio Lezzi

Tommaso Lezzi  
Davide D'Aglio

Guido

Certifico io dottor Francesco Favilli, notaio in Siena che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta, ai sensi dell'art. 22 del Codice di Amministrazione Digitale.

Siena, 14 febbraio 2025